



Scuola Secondaria di 1° grado “G. Pavoncelli”
Piazza della Repubblica s.n. 71042- Cerignola (FG)
Tel. e fax 0885 426800 C.F. 81004190716 - C.M. FGMM04100B
web-site: www.scuolamediapavoncellicerignola.edu.it e-mail: fgmm04100b@istruzione.it



Cerignola, 07/02/2022

ALLA CORTESE ATTENZIONE
DEL PERSONALE SCOLASTICO

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI
LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI

AGLI ATTI

AL SITO WEB

Circolare n. 160

OGGETTO: Nuove disposizioni relative alle misure sanitarie e didattiche in presenza di uno, due o più casi di positività nelle Scuole secondarie di primo grado.

In attesa di ulteriori disposizioni da parte del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Salute e della Giunta regionale della Puglia, si comunica che è stato pubblicato sul Sito istituzionale della Scuola il Decreto Legge n. 4 del 5 febbraio 2022 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” nonché un documento esemplificativo del Ministero dell'Istruzione dal titolo “Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19”.

In particolare, il Decreto Legge, all'articolo 6, lettera c), prevede:

“c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli

alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. **Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.**

[...]

4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo”.

Per la riammissione alla didattica in presenza degli alunni risultati positivi è sufficiente l'esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica).

In attesa di ulteriori disposizioni, che saranno immediatamente comunicati, si porgono cordiali saluti.

Il dirigente scolastico

dott. Paolo Saggese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi art.3 –
comma 2- D. Lgs n. 39/1999